



Comune di Pieve a Nievole
Provincia di Pistoia

Ordinanza nr. 70 del 10.08.2015

OGGETTO: USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E LIMITAZIONE DELL'USO IMPROPRIO DELL'ACQUA POTABILE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 25 luglio 2015 con pr. 11669/VI/8 è pervenuta la nota della Soc. Acque spa inerente la necessità di emanare apposita ordinanza per la limitazione degli sprechi di acqua potabile;

VISTA la legge Regionale nr. 24 del 05-06-2012 Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili;

VISTO il D.G.R.T. del 28 maggio 2008 nr. 29/r. Disposizioni in materia di risorse idriche. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato;

VISTA la legge 689 del 24 novembre 1981 inerente il principio di legalità delle sanzioni amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 nr. 112 che disciplina il riordino delle competenze in materia di risorse idriche;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 nr. 152 "Norme in Materia Ambientale";

VISTE le deliberazioni dell'Autorità Idrica Toscana, già ATO 2, nr. 24 del 19.05.2006 e nr. 28 del 02.05.2007. "Piano di prevenzione delle emergenze idriche";

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento all'art 9 lettera "h".

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

1. dalla **data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione in merito**, il divieto di prelievo dalla rete idrica pubblica di acqua potabile per scopi non domestici (lavaggio di veicoli, innaffiamento di orti e giardini ed altri impieghi diversi dagli usi alimentari, attività di cucina e servizi igienici).
2. sono escluse dal divieto, di cui al precedente punto 1, le forniture erogate per scopi particolari in base a contratti specifici stipulati tra l'utente e l'Ente erogatore, ivi compreso l'uso da parte dell'Ente Pubblico per il mantenimento di parchi, giardini e servizi di igiene urbana.

INVITA

La cittadinanza ad un corretto e razionale uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi e abusi in genere.

INFORMA

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello.
- che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/00.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per meri scopi di notizia;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito web del Comune;
- che il servizio di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano rispettare quanto previsto con la presente ordinanza.
- che copia della presente ordinanza sia inviata all'Autorità Idrica Toscana ed alla soc. Acque spa.

AVVISA

- Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze, ovvero in via alternativa al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica
- Le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel 0572 956306 - Fax 0572 952150 e mail: g.tonfoni@pieve-a-nievole.pt.it

Dal Palazzo Comunale, li 10.08.2015

IL SINDACO
Gilda Diolanti



Gilda Diolanti

ORDINA

Per quanto espresso in precedenza:

1. dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione in merito, il divieto di prelievo dalla rete idrica pubblica di acqua potabile per scopi non domestici (avanzato di vendita, innaffiamento di giardini ed altri impieghi diversi dagli usi domestici, attività di cucina e servizi igienici).
2. autorizzare dal divieto di cui al precedente punto 1, le finalità erogate per scopi particolari in base a contratti speciali stipulati tra l'azienda e l'Ente erogante, nel supposto l'uso da parte dell'Ente pubblico per il mantenimento di parchi, giardini e servizi di igiene urbana.

INVITA

Le cittadiniesse ed in contratto e raziocata uso di l'acqua potabile di fine di evitare inutili sprechi e altri in genere.